

Pubblicato il 18/10/2021

N. 10688/2021 REG.PROV.COLL.

N. 16236/2019 REG.RIC.

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16236 del 2019, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone, Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento dei seguenti atti:

- determina prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-con la quale il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 965 allievi finanziari - anno 2019;
- graduatoria finale di merito del concorso, approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- ogni altro atto connesso tra cui il bando di concorso indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-nella parte in cui è in contrasto con l'art. 2 comma-OMISSIS- d.lgs. -OMISSIS--OMISSIS-/2004;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Considerato che l'udienza è soggetta alla disciplina dell'art. 25 del D.L. n.137 del 28.10.2020, e si svolge attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021 la dott.ssa Francesca Mariani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Il ricorrente ha partecipato quale volontario in ferma nell'Esercito Italiano al concorso per il reclutamento di 965 allievi finanziari - anno 2019, indetto con determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pubblicata nella G.U.-OMISSIS-^ -OMISSIS-- n.-OMISSIS-.

Egli ha superato tutte le prove, riportando un punteggio che gli avrebbe permesso di collocarsi utilmente tra i vincitori nella graduatoria concorsuale (alla posizione n. -OMISSIS-, secondo quanto illustrato nel ricorso).

Tuttavia, in esito alla procedura, a seguito della verifica sui requisiti morali di condotta, con determinazione del -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, il ricorrente è stato escluso per la ritenuta mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del Bando di concorso (vale a dire il requisito della incensurabilità della condotta, previsto tramite rinvio alla disciplina che regola l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria).

Nel provvedimento, in particolare, l'Amministrazione ha evidenziato che *“in data -OMISSIS- (ancora -OMISSIS-) è stato deferito dai -OMISSIS-(-OMISSIS-) alla Procura della Repubblica presso il -OMISSIS-per i reati di cui agli artt. -OMISSIS- (“-OMISSIS-”) e -OMISSIS- (“-OMISSIS-”) del c.p., -OMISSIS-. Il relativo -OMISSIS-(-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-) si è concluso con sentenza -OMISSIS--OMISSIS-, datata -OMISSIS-, con la quale il -OMISSIS-pur riconoscendo la responsabilità del minore in ordine ai fatti contestati ha dichiarato il non luogo a procedere trattandosi di -OMISSIS-”*.

L'Amministrazione ha dunque ritenuto che *“il deprecabile comportamento, ancorché posto in essere prima del raggiungimento della maggiore età, sia chiaramente indicativo dell'inadeguatezza del profilo morale dell'aspirante e sia inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni connesse allo status di appartenente alla Guardia di finanza, che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza e prevede doveri ed obblighi nei confronti dell'intera collettività, da parte della quale la condotta posta in essere dall'interessato è soggetta ad un giudizio di disvalore anche sociale”*.

Avverso tale provvedimento l'aspirante finanziere ha proposto ricorso a questo Tribunale, con annessa istanza di sospensione, formulando i seguenti motivi di doglianza: *“Violazione e falsa*

*applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione nonché dell'art. 2, comma-OMISSIS-, d.lgs. -OMISSIS--OMISSIS- del 2006. Violazione dell'art. 97 c.p. Eccesso di potere per travisamento e per erronea valutazione dei presupposti di fatto” (prima censura) oltre che (sotto la seconda censura) “Eccesso di potere per carenza di proporzionalità. Difetto di motivazione. Illogicità. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia. Irragionevolezza.” e (terza censura) “Violazione dell'art. 2, comma-OMISSIS-, del D.Lgs. -OMISSIS--OMISSIS-/2006”.*

L'Amministrazione si è costituita in giudizio in data 30.01.2020 ed ha resistito al ricorso con memorie e documenti.

Il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare con ordinanza n. 748/2020, riformata in sede di appello cautelare con ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, con la seguente motivazione: *“Considerato che la contestata esclusione dalla procedura concorsuale è stata motivata col richiamo ad un episodio risalente ad un periodo nel quale l'appellante non aveva compiuto ancora 14 anni (peraltro in un contesto neppure allora definito rispetto alla sua personale responsabilità), sicché ad avviso del Collegio ciò non può costituire ragionevolmente un elemento dirimente ai fini di ravvisare una pregressa ‘condotta censurabile’; Rilevato, inoltre, che l'episodio richiamato, seppure fosse censurabile sotto il profilo morale (qualora accertato), non riveste comunque ex se valenza tale da sorreggere un giudizio di esclusione dal concorso stesso per mancanza dei requisiti morali e di condotta; ciò anche sulla base di un metro di valutazione rigoroso volto a selezionare solo aspiranti in possesso di elevati standard comportamentali, trattandosi di un comportamento (peraltro unico ed isolato, ancorché risalente nel tempo, e per di più riferibile ad un minore infraquattordicenne, il cui sviluppo della personalità deve intendersi protetto ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione) da cui non si può evincere, in assenza di ulteriori valutazioni ed elementi di fatto, l'inidoneità, sotto il profilo comportamentale e morale, a partecipare ai concorsi pubblici e, in particolare, ad esercitare i compiti propri del Corpo della Guardia di Finanza”.*

Con successiva ordinanza -OMISSIS-919/2021 il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori e idonei della graduatoria concorsuale, tramite notificazione per pubblici proclami.

In vista della discussione del ricorso, il ricorrente, precisato di aver adempiuto alla integrazione prescritta, ha insistito con memoria nelle domande svolte.

All'udienza del 22.06.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

E' gravato il provvedimento con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso per allievi finanziari per carenza del requisito della “condotta incensurabile”, in sostanza per aver ritenuto l'Amministrazione che lo stesso si sia introdotto nella scuola del posto ed abbia arrecato danni a cose quando non era ancora quattordicenne.

Avverso tale provvedimento, con i motivi di doglianza sopra trascritti, il ricorrente si duole – in sintesi – del fatto che l'Amministrazione, da un lato, abbia adottato il provvedimento di esclusione sulla base di presupposti di fatto risalenti nel tempo (mentre la valutazione sulla incensurabilità della condotta dell'aspirante dovrebbe essere effettuata all'attualità) e, comunque, insufficienti a giustificare, anche sotto il profilo di logicità e ragionevolezza, un giudizio di inidoneità, non potendo al riguardo valere la sentenza di non luogo a procedere del Tribunale dei minorenni che, ai sensi dell'art. 97 c.p., è emessa in virtù di un automatismo, vale a dire senza che il giudice possa preventivamente accertare l'insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità al minore imputato. Il ricorrente ha inoltre

comunque lamentato, dall'altro lato, la carenza, l'irragionevolezza e l'arbitrarietà della motivazione adottata, per non aver considerato la vicenda alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (connotato da peculiare e indubbia tenuità) e dell'intero percorso di vita del ricorrente (che si è contraddistinto al servizio nell'Esercito), anche tenendo conto della sua giovanissima età all'epoca dei fatti. In ogni caso, il provvedimento di esclusione sarebbe stato comunicato oltre il termine previsto dall'art. 2, comma-OMISSIS-, del D.lgs. -OMISSIS--OMISSIS-/2006.

Le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso sono fondate nei limiti di seguito esplicitati.

Il Collegio ritiene infatti che – tenuto conto della oggettiva specificità del caso concreto in esame – il provvedimento di esclusione gravato sia carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale, come correttamente denunciato.

Preliminarmente va chiarito che il Collegio non ignora che, come ricordato anche dalla difesa erariale, il requisito della “condotta incensurabile” implica, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in materia da svariati anni (che il Collegio in linea generale condivide), un'intransigenza selettiva che si giustifica in relazione alle delicate mansioni ed ai peculiari compiti istituzionali affidati al Corpo della Guardia di Finanza, con la conseguenza che vi possono accedere soltanto coloro che abbiano tenuto una condotta specchiata ed improntata al massimo rigore morale e comportamentale; e che, di conseguenza, all'Amministrazione è riconosciuto un ampio potere discrezionale “finalizzato a permettere la partecipazione al concorso di accesso solo di quei candidati che per qualità morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni” (così Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5817/2013; si vedano altresì Consiglio di Stato sez. IV, n.1213/2012; Consiglio Stato n. 5301/2006).

Tuttavia deve anche ricordarsi che, sempre secondo consolidata giurisprudenza, la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, pur appartenendo al giudizio discrezionale dell'Amministrazione, si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell'aspirante, tali da non consentire all'attualità un giudizio favorevole e che, rispetto a tale potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, l'esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta (in questi termini, Cons. Stato, IV, -OMISSIS-343/2013, Tar Lazio, Sez. II, n. 3954/2015 e n. 9455/2015).

Alla luce delle sopra riassunte coordinate, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, la valutazione svolta ed esternata dall'Amministrazione sia effettivamente connotata dalle carenze denunciate.

Ciò non vuol dire che si condivida pienamente la tesi sostenuta sotto il primo motivo di ricorso, in quanto la circostanza per cui la sentenza di non luogo a procedere resa nei confronti del soggetto infraquattordicenne non possa contenere (come è sempre stato perlomeno fino ad una certa data) alcun accertamento in ordine al fatto-reato non può essere ritenuta risolutiva: il giudizio sulle qualità morali e di condotta di un aspirante finanziere, infatti, è del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio ed è da svolgersi soltanto nell'ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di finanza (T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 3954/2015 e n. 9455/2015), ben potendo l'Amministrazione ritenere inidoneo il soggetto aspirante sulla base della valutazione complessiva delle circostanze di qualsivoglia episodio inconciliabile con i basilari doveri e con lo status dei militari e, persino, a fronte di un singolo episodio che non ha avuto conseguenze penali e neanche molto risalente nel tempo (cfr. Consiglio di Stato, IV Sez. n.-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-e sentenze

ivi richiamate, Cons. Stato, Sez. IV, n. -OMISSIS-, n.-OMISSIS--OMISSIS-; tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze n.-OMISSIS-, n.-OMISSIS--OMISSIS-, n.-OMISSIS--OMISSIS-).

Tuttavia, è fuori di dubbio che l'episodio di cui qui si discute presenta delle specificità che l'Amministrazione ha ommesso di considerare, non rinvenendosi, nella motivazione del provvedimento, indici di adeguata istruttoria e valutazione in questo senso.

Sotto un primo profilo, infatti, il ricorrente è risultato "coinvolto" nella vicenda allorquando non aveva ancora compiuto -OMISSIS-(dunque in un'epoca in cui l'Ordinamento ancora protegge lo sviluppo della sua personalità) e, successivamente, nulla più risulta a suo carico, avendo peraltro lo stesso maturato presso altro Corpo Militare un ottimo stato di servizio, come comprovato dalla documentazione in atti.

Ne consegue che, nello svolgere la valutazione prognostica sulle qualità del candidato, l'Amministrazione era certamente tenuta ad un maggiore sforzo motivazionale per chiarire, come richiesto dalla sopra ricordata giurisprudenza, gli elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell'aspirante, tali da non consentire (neanche) all'attualità (vale a dire dopo la crescita e lo sviluppo della personalità e in assenza di altri episodi rilevanti) un giudizio (prognostico) favorevole sulla sua persona (sotto il profilo della moralità ed incensurabilità della condotta).

In altre parole, nei confronti di un aspirante finanziere autore di reati (peraltro non accertati) in epoca precedente al compimento dei -OMISSIS- anni, la formulazione del giudizio prognostico sulla idoneità del candidato al servizio nel Corpo avrebbe dovuto far risaltare quegli elementi che, plausibilmente e nonostante una personalità ancora immatura ed in fase evolutiva, rilevavano, per la loro materiale consistenza e gravità, la presenza di aspetti della personalità incompatibili con l'accesso nel Corpo e non temperabili da condotte successive di opposto tenore.

La valutazione dell'incensurabilità della condotta, infatti, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all'affidabilità e all'adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi e, quindi, al rispetto delle leggi e delle regole di convivenza sociale. Tale giudizio, pertanto, non può prescindere, oltre che da una valutazione della fattispecie concreta, dal complesso degli elementi desumibili dal profilo dal candidato (cfr. Tar Lazio n. 9705/2016, -OMISSIS-2391/2015).

A tal riguardo, valga anche osservare che – come correttamente evidenziato nel ricorso – dalla lettura degli atti del -OMISSIS-emerge uno svolgimento fattuale della vicenda in cui il ruolo del ricorrente risulta non nettamente definito; di talché, anche sotto questo diverso punto di vista, l'episodio richiamato nel provvedimento di esclusione, peraltro unico ed isolato, nonché risalente nel tempo, seppure censurabile sotto il profilo morale (qualora accertato), non appare rivestire *ex se* – in assenza di ulteriori valutazioni – valenza tale da giustificare il giudizio di inidoneità del ricorrente, sotto il profilo comportamentale e morale, ad esercitare i compiti propri del Corpo della Guardia di Finanza.

In conclusione, per quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle restanti censure.

Sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di lite fra le parti, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia rispetto al quale la fattispecie esaminata diverge a causa della sua peculiarità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti gravati, nella parte riguardante la posizione del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22.06.2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 28.10.2020, -OMISSIS-37, con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Francesca Mariani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE  
Francesca Mariani

IL PRESIDENTE  
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.